PAROLE

PROPOSITO

TIONE DI DIRITTO

ELEVATASI

AD UN ARTICOLO

DELLA LEGGE ELETTORALE

A chiunque stiano a cuore i nuovi politici diritti, mercè dei quali riman sancita anco pei Toscani la loro ingenita dignità d'uomini, e dei quali si mostra meritevole colui soltanto che coscenziosamente ed alacremente li eserciti, gelosamente li custodisca; animosamente li difenda non parranno oziose queste poche parole a proposito di una quistione che il diverso modo di intendere o di sentire la legge elettorale nostra ha fatto sorgere.

Cotesta legge, seguendo illustri e lodati esempii, fu sollecita di fare il possibile perchè niuno venisse investito dell'arduo e nobile ufficio di Consigliere nel Consiglio generale della Toscana, se a volerlo non concorressero e più della metà di coloro che in un dato collegio ridussero all'atto il diritto elettorale, e più di una terza parte degli elettori dell'intiero collegio medesimo; savia sollecitudine tendente a procacciare che quella politica rappresentanza a cui principalmente sono affidate le pubbliche sorti non fosse il resultato della volontà di un numero troppo scarso di elettori. Ma, se la legge avesse voluto inflessibilmente l'espresso concorso (invero di gran momento e prezioso, siccome quello che vale a nutrire nelle moltitudini il sentimento di esser rappresentate, senza del quale difficilmente oggimai esse si staranno tranquille) avrebbe potuto rendere non di rado difficilissimo ed anco impossibile

l'effetto dell'elezione; conciossiachè, quantunque si ripetessero gli squittinii, rimanendo ferma in modo assoluto la libertà di scelta negli elettori, lo sparpagliamento dei voti esclusivo del concorso medesimo, avveratosi in principio, avrebbe potuto perseverare indefinitamente. Laonde ad accertare e sollecitare l'effetto dell'elezione fu d'uopo che la legge facesse ricorso ad un provvedimento, che potrebbe dirsi violento; in quanto che dovendosi venire a un terzo squittinio, a riunire i voti dispersi, limita in qualche modo la libertà degli elettori, e, non riuscendo all'intento, fa resultar l'elezione da un numero di voti anco scarsissimo di fronte alla totalità del collegio elettorale. Volle per altro la legge che, prima di far ricorso a cotesto provvedimento, non si lasciasse intentato ciò che avrebbe potuto dispensarne; e perciò volle che dei due primi squittinii, nei quali è piena la libertà della scelta, e dai quali non può risultar elezione senza il concorso di voti sopra espresso, il secondo si eseguisse avendo gli elettori cognizione specifica dei resultati del primo. Così prima di venire a quella specie di violenza che è nel modo del terzo squittinio, si tenta un ravvicinamento libero, una conciliazione delle divergenti e discordi volontà degli elettori. E che tal conciliazione fosse l'intento della legge, allorchè volle che gli elettori, procedendo al secondo squittinio, conoscessero in modo esatto e sicuro ove nel primo si fosser volti i voti ed in qual proporzione, non parrà dubbio a chiunque rifletta, che senza di ciò ben facilmente il secondo squittinio sarebbe riuscito in tutto simile al primo, e, non avendo prodotta nè agevolata la elezione, sarebbe stato un vero perditempo. La volontà poi della Legge di dare agli elettori cotesta cognizione fu ben espressa, prescrivendo che la lettura delle schede del primo squittinio si facesse dal seggio elettorale ad alta voce ed alla presenza degli elettori, e che, terminatone lo spoglio, il Presidente ne pro-

nunziasse il resultato prima di sciogliere l'adunanza. Ognuno intende come una conciliazione possa da ciò derivare, e come così più facilmente ne riesca fruttuoso il secondo squittinio: si abbandonano i pensieri delle elezioni che un esperimento ha dimostrato impossibili; gli elettori che si accorgono di non potere ottener quella che sarebbe per loro la graditissima, si adoperano ad impedir le più odiose tra quelle che appariscon possibili, e in questo intento si fanno molte transazioni che raggruppano i voti sparpagliati, e rendono agevole che il secondo squittinio produca un'elezione, la quale dovrà ben dirsi opera del Collegio elettorale, perchè voluta almeno da più di una terza parte del medesimo.

Le premesse considerazioni basteranno, se non c'inganniamo, a far sentire, a chi ne avesse bisogno, di quanta importanza sia da ritenersi, nella economia della nostra legge elettorale, per gli elettori che devengono al secondo squittinio, la cognizione specifica dei resultati del primo. Crediamo poi che sarebbe al tutto superfluo il trattenerci a mostrare come, ove non si usasse ogni mezzo per fare che siffatta cognizione possa agevolmente pervenire agli elettori genuina ed esatta, si aprirebbe adito a turpi insidie, per le quali si farebbe maggiore la naturale facilità che anco in questa materia delle elezioni, trova bene spesso il più furbo e il più incurante dei freni della coscienza ad ottener prevalenza e trionfo; e sarebbe gran danno che a tal naturale facilità la legge con improvvide disposizioni una fattizia ne aggiungesse, che fosse in qualche modo opera sua ed a lei imputabile.

Ciò premesso, passiamo ad esporre la quistione di che vogliamo occuparci. Eccola:

« L'elettore, che va a votare al secondo squittinio, ha « egli diritto di chiedere al Seggio elettorale, che gli si « comunichi il resultato dello squittinio precedente, ed in

« ispecie, che che gli si dica dal Presidente o dal Segretario
« a favor di chi e con quali proporzioni uscirono i voti,
« quantunque ciò al termine del primo squittinio fosse stato
« fatto conoscere colla voce dal Presidente agli elettori pre-
« senti? ».

Qui crederà forse taluno ch'io mi sia fatto a comodo una comoda quistione per poterla comodamente risolvere, ma sappiasi che la quistione non è parto della mia mente, che fu da altri elevata, e poscia, nel senso opposto a quello che io prendo a sostenere, a mio danno risoluta. A mio danno dico, perchè se dicessi come veramente dovrei, a pubblico danno, vi sarebbero certo molti che non se ne capacitérebbero, direbbero inesatta la mia espressione e mi terrebbero in debito di dimostrarne la esattezza, il che non voglio ora fare. Sì, vi fu chi credè che la esposta quistione dovesse risolversi negativamente, e questi furono i motivi della negativa. La legge, dicevasi, non prescrive altro in proposito se non che, terminato lo spoglio del primo squittinio il Presidente ne *pronunzi* il risultato; quindi il Presidente, il Seggio elettorale non sono obbligati che a cotesta pronunzia, gli elettori non han diritto che a quella. Chi voglia, a fin di sottrarsi alle possibili insidie, conoscere autenticamente ed esattamente quel resultato faccia in modo di trovarsi presente a cotesta *pronunzia* e di *udirla;* se non vi riesce, tanto peggio per lui o per l'elezione, chè poco importa.

Ora noi vogliamo qui dimostrare, così alla semplice, come sia falsa ed ingiusta la indicata risoluzione, e quanto futili ne siano i motivi addotti. A chi paresse ozioso al tutto il dimostrare una cosa sì ovvia, quale noi stessi la riconosciamo, diremo che il caso nostro, di cui abbiam già fatto cenno, c'indusse a scorgervi alcuna utilità; e rammenteremo che anco le verità più ovvie vengon talora dalle passioni poste in controversia, e non è vano il difenderle.

La quistione nostra tutta s'aggira e soltanto sulla intelligenza da darsi alla parola *pronunzia*, che si trova nella legge. Ora, ciò avvertendo, non pochi per avventura saranno quelli i quali, avendo presenti alla memoria le espressioni della legge onde si trassero i riferiti motivi (1), si maraviglieranno grandemente che chi tenne la negativa sopra espressa, basandola tutta sopra la parola *pronunzia*, e con sì piccolo mezzo distruggendo un diritto per le considerazioni premesse tanto importante, siasi poi tenuto a questo limite senza inoltrarsi a sostenere eziandio sul fondamento della parola *resultato*, la quale prossima alla prima si trova pur nella legge, che i Seggi elettorali, al termine del primo squittinio, altro dovere non hanno se non di far conoscere agli elettori per via di pronunzia del Presidente se avvenne o no elezione, e nulla più; per il che l'elettore che volesse pronunziato a favor di chi e come divisi uscirono i voti, vorrebbe oltre il diritto. E tal maraviglia sentiamo anco noi, non sapendo immaginarci il perchè dell'avvertita riserva. Sappiamo per altro che questa seconda intelligenza della legge, che ben potrebbe dirsi sorella della prima, non fu abbracciata da chi abbracciò e sostenne l'altra, nè ha trovato per anco chi abbia voluto esserne padre. Ella per certo, quando venisse alla luce, non meriterebbe meno della sua sorella primogenita d'esser combattuta, ma noi tuttavia non prenderemo adesso a combatterla, sì perchè in parte ciò che diremo contro la sorella vale anco contro di lei, sì perchè non ci sarebbe tollerato che ci occupassimo di un errore, il quale non è per anco comparso nè probabilmente comparirà!

Venendo ora alla assunta dimostrazione, cominciamo dal ricordare che gli atti umani sono di fronte alla legge scritta

(1) « Il Presidente pronunzia il resultato dello squittinio...... » Legge elettorale de' 3 Marzo 1848, art. 79.

o comandati o indifferenti o vietati. I comandati non possono omettersi, i vietati non possono commettersi senza fare oltraggio alla legge, senza mancare a un dovere, e, se il comando o il divieto son muniti di penale sanzione, senza incorrere in pena; quanto agli indifferenti la legge rimane impassibile a fronte sì della loro commissione che della loro omissione, e per essi non vi hanno doveri nè pene. Ai doveri poi che nascono dai comandi e dai divieti della legge sono in società correspettivi altrettanti diritti, dei quali pure non è luogo a parlare a proposito degli atti che sono alla legge indifferenti.

È principio volgato, e non solo di giurisprudenza ma altresì di comun senso dal quale la giurisprudenza l'apprese, che quanto la legge non vieta tanto deve ritenersi permesso, che val quanto dire, non doversi ammettere alcun divieto ove le espressioni della legge non ne facciano una necessità inevitabile: principio prezioso per la libertà civile!

E tal principio vale eziandio pei comandi, quando per altro si tratti di quei comandi che son da dirsi assoluti, e che a vero dire si risolvono essenzialmente e tradursi possono in divieti.

I comandi assoluti, dei quali qui intendiamo parlare, sono quelli i quali, tostochè concorrano i termini dalla legge avuti in mira, debbono sempre imprescindibilmente aver effetto senza che la volontà d'alcun terzo interessato occorra a provocarne la esecuzione. Ora siffatti comandi si palesano veri divieti di fare il contrario al comando, e ragion vuole pertanto che valga per essi il principio sopra espresso.

Ma vi hanno nella legge comandi di altra natura, e son quelli che, introdotti principalmente all'oggetto di tutelare o di agevolare più ampiamente l'esercizio di alcun altrui diritto, dipendono, quanto alla loro esecuzione, dalla volontà di colui il quale possiede quel diritto, e che intende di farne suo pro. Questi non sono assoluti, non si esce immancabil-

mente, non osservandoli, della legalità, e non sarebbe ragionevole il parificarli come gli altri ai divieti.

Ora, se trattandosi di quei primi comandi sarà bene di attenersi scrupolosamente alla lettera della legge, prendendola nel senso il più ristretto per amore di non moltiplicare i divieti infesti alla libertà, trattandosi dei secondi sarebbe male all'incontro il lasciarsi dominare da cotesto scrupolo e non dare alle parole il senso il più largo, conciossiachè tutto conforti a scorgere nella legge quei provvedimenti i quali, senza moltiplicare i casi in certo modo occulti di nullità o d'irregolarità, riescono a far più pronto e sicuro coll'esercizio del diritto dei terzi il fine del Legislatore.

La savia interpretazione è quella guida la cui mercè, quantunque nei varii casi per varie ed anco opposte vie, si giunge alla sola meta che può e deve prefiggersi chi voglia conoscer la legge, la volontà del Legislatore.

La legge, ci sia permesso il rammentarlo, non dispone già solamente col suono materiale, direm così, delle sue parole, ma eziandio col suo spirito; e non vi sarebbe legge, per quanto umanamente perfetta ella fosse, la quale posta in applicazione non riuscisse assurda, barbara, intollerabile, se unicamente al senso grammaticale delle sue parole volessimo superstiziosamente attenerci. Nè il far così potrebbe già decorarsi del titolo di ossequio al legislatore, di sollecitudine per eseguirne intieramente la volontà, essendo in effetto tutto l'opposto, imperciocchè bene spesso ne avverrebbe di fargli dire assai cose ch'egli si vergognerebbe di aver pensate non che volute. Laonde a questo proposito sagacemente avvertì l'imperatore romano, che ben si poteva abbracciare le parole della legge e ciò non di meno contravvenire alla sua volontà. Chi aspiri pertanto alla lode di quell'ossequio e di quella sollecitudine debbe non già solo

leggere attentamente la legge e cercare il senso materiale delle parole e delle frasi ond'è essa composta, ma altresì con istudiosa investigazione determinare in prima il fine ultimo avuto in mira dal Legislatore e che inspirò il complesso delle disposizioni della medesima, poscia colla scorta di quello i fini medii, o sia i mezzi prescelti a raggiungere qual fine ultimo, e che hanno inspirato singolarmente ciascuna di quelle disposizioni, e infine colla scorta di questi determinare il senso relativo, la virtù congrua d'ogni parola d'ogni frase.

Non si ricusi poi l'interpretare la legge coll'obiettar tosto e quasi diremmo pregiudicialmente ch'essa è chiara, imperciocchè la sua chiarezza non ci potrà esser certa se prima non abbiam dato principio in qualche modo all'opera d'interpretarla, rintracciandone lo spirito, i fini; chè allora soltanto potrem conoscere se le parole corrispondan tutte al suo spirito esattamente, e meritino di esser accettate secondo quel senso che alla prima lettura possono svegliar nella mente. Lo spirito poi rintracciato che sia ci additerà altresì con quale tendenza fu fatta la legge, e ci porgerà la tendenza con cui si dovrà interpretarla.

Questa tendenza, come ognun sa, è talora estensiva, talora ristrettiva del significato delle parole. Trattandosi di comandi di legge non assoluti noi abbiam già detto come in genere essa abbia ad essere estensiva. Nel caso nostro trattasi per noi di sostenere uno di siffatti comandi, ma, oltre alla ragion generica, noi abbiamo un concorso di circostanze che rendono inevitabile la estensione da noi voluta.

La quale estensione noi sosterremo con due diverse argomentazioni, le quali, gli antichi scolastici avrebber denominate la prima *a simili*, la seconda *ab impossibili*.

La prima è complessa molto, in quanto che prende nel caso nostro la sua forza dal concorso di molte circostanze.

Essa è non tanto logica quanto legale; voglio dire, è di quelle che il diritto specialmente accetta e riconosce congrue e sufficienti.

Il diritto romano, che con tutti i suoi difetti sarà sempre il diritto della ragione, ammise nell'interpretazione delle leggi l'argomento *a simili*, seguendo l'opinione di Giuliano e di Ulpiano. Son celebri a questo proposito i due frammenti di cotesti Giurisconsulti, che si succedono nelle Pandette nel titolo terzo del libro primo. Mi si permetta il riferirli. Fram. 12 di Giuliano: « Non possono tutti i casi a uno a uno compren-
« dersi nelle leggi o nei senatusconsulti; ma allorchè in un
« singolar caso la loro disposizione è manifesta, colui cui
« la esecuzion della legge è affidata, deve quella disposi-
« zione estendere ai casi simili e conforme a quella far di-
« ritto ». — Fram. 13 d'Ulpiano: « Imperciocchè, siccome
« Pedio dice, quante volte la legge dispone in proposito di
« questo o di quel caso, ci porge una buona occasione di
« provvedere a quelle cose che tendono alla medesima uti-
« lità supplendo o colla interpretazione o certamente coi po-
« teri dell'ufficio ».

Vi posson essere per tanto taluni casi in cui l'interpretazion della legge, estendendo il senso delle parole, si facea quasi suppletiva ai difetti delle disposizioni di lei.

Ed uno di tali casi noi sostenghiamo avverarsi a proposito di alcun comando non assoluto, il quale deve sempre ritenersi come espresso dalla legge quando concorrano le seguenti condizioni:

1.° Che la Legge contenga alcune espressioni le quali largamente intese comprender possono anche quel comando;

2.° Che quel comando, esistendo, conspiri efficacemente colle altre cose dalla legge prescritte al conseguimento dei fini di lei o assicurandoli o affrettandoli;

3.° Che la cosa da ritenersi come comandata non sia dalla legge nè esplicitamente nè implicitamente vietata;

4.° Che la cosa medesima si appalesi scevra d'inconvenienti di qualunque genere, anco lievi;

5.° Che il comando non imponga alcun peso insolito ad un privato cittadino, ma solo estenda d'alquanto i doveri di un pubblico ufficiale, a cui la legge ha affidato il governare o dirigere l'esercizio di un dato diritto, e renda così il diritto più pieno e compiuto, l'ufficio meglio corrispondente allo scopo.

Noi non diciamo già che tutte queste condizioni abbiano imprescindibilmente a concorrere per argomentare ciò che noi vogliamo argomentare, ma solo diciamo che nel loro concorso l'argomentazione è certamente giusta ed invincibile. Imperciocchè, mentre le prime due condizioni danno alla cosa che si vuole argomentare due titoli positivi per essere accolta come parte della legge, gli altri tre fanno palese l'assenza di tutto ciò che potrebbe opporsi a cotesta accoglienza.

La seconda nostra argomentazione è più semplice. Vi hanno talune cose, noi diciamo, di tale importanza, di tal momento che non è possibile che una legge, la quale ebbe per oggetto di tutelare e regolare gl'interessi cui quelle cose concernono, abbia tenute per indifferenti; ragion vuole che ella o le prescrivesse o le proibisse. Quando pertanto essa non le abbia proibite, non potendosi avere nè per proibite nè per indifferenti, sarà di necessità il ritenerle per comandate, se alcuna ragione il caso non presenti in contrario. E questa è l'argomentazione che abbiam detto *ab impossibili*. Il modo nostro parrà qui non abbastanza dimostrativo, soverchiamente dogmatico, ma ci induce a preferirlo da una parte la convinzione che le cose che noi diciamo, dette appena, abbiano a conciliarsi le menti di chi le ascolta, da un'altra parte il bisogno di servire alla brevità.

Vogliamo adesso applicare al caso nostro queste due argomentazioni.

Trattasi per noi di dimostrare come la legge elettorale nostra debba intendersi comprensiva del comando diretto ai seggi elettorali di comunicare oralmente o sia dire agli elettori che ne fanno richiesta nell'atto di procedere al secondo squittinio i resultati del primo. Certo la legge non esprime letteralmente un tal comando: bensì essa prescrive all'art. 79 che il Presidente del Seggio, terminato lo spoglio delle schede, e prima di sciogliere l'adunanza, *pronunzi il resultato dello squittinio.*

Vediamo se queste parole, queste espressioni della legge verifichino la prima delle condizioni che abbiamo esposte come mezzi della prima nostra argomentazione; vediamo cioè se largamente intese esse possano comprendere il comando da noi sostenuto.

La legge si serve quì della parola *pronunziare*, la quale, come ognun sa, ha più significati, uno primitivo e materiale, gli altri traslati o metaforici. Il primo non è che di articolar la voce, mandar parole dalle labbra. Vorrà egli credersi che in questo senso l'usasse la legge e che per conseguenza essa non prescrivesse che una semplice vera e propria pronunzia? Ciò potrebbe credersi quando si trattasse di una formula sacramentale, che sola avesse virtù d'invocare sull'elezione qualche benefico influsso celeste; ma, per quanto io mi creda, non è questo il caso. Quindi sarebbe ridicola la legge, quando le si dasse una tale intelligenza, giacchè avrebbe prescritto una mera, oziosissima ceremonia. Ma prendendo quella parola *pronunziare* nel senso suo materiale e primitivo un'altra e peggiore conseguenza ne verrebbe logicamente, che forse potrebbe passare inavvertita, cioè, che rimarrebbe in qualche modo in facoltà del Seggio elettorale il palesare o l'occultare i risultati dello squittinio, e credo che non sarà d'uopo ch'io

mi trattenga a provare che tal conseguenza non potè essersi voluta dalla legge. Come poi essa se ne potrebbe logicamente derivare, stando a quella gretta intelligenza poco ci vuole a mostrarlo. Vuolsi che il Presidente non abbia dalla legge altra prescrizione che di una pronunzia? Ebbene: supponiamo che il Presidente, raccolto strettamente a sè d'intorno il Seggio, eseguisca cotesta pronunzia a voce sì bassa che a pena l'odano i membri del Seggio e nulla ne giunga ad alcun altro. Ecco, che la pronunzia è fatta, e che sia fatta non potrà negarsi perchè ne attesteranno le persone che l'hanno udita in numero sufficiente a qualunque testimonianza. Ecco, che la legge è scrupolosamente eseguita, nè rimprovero può farsi al Presidente. Ma, qualcuno dirà, e gli Elettori che non hanno udito nulla? — E che importa degli Elettori! bisognerà rispondere, la legge non dice che la pronunzia abbia a farsi per essi; d'altra parte essi non ne hanno bisogno, imperciocchè non si vieta loro di assistere dal principio alla fine allo spoglio delle schede, e, purchè portino seco carta, penna e calamaio, prendere nota dei resultati di quello e così conoscerli. — Ma, a quest'oggetto non c'è un Seggio? — C'è un Seggio, ma la legge non dice che sia per comodo degli Elettori.

Certo ad ognuno parrebbe strano e ridicolo il contegno di un tal troppo loicizzante Presidente; ma quando dar si volesse alla parola *pronunziare* il suo significnto primitivo soltanto, e c'imbattessimo in un Presidente che avesse il ticchio di dar prova d'ingegno sveglio ed acuto, e d'altra parte poco si curasse degli elettori e trovasse un Seggio docile ed essequioso, siffatto contegno sarebbe di diritto e di fatto possibile, e il povero elettore dovrebbe rassegnarsi.

Invero, anco accettando il significato materiale della parola *pronunziare*, noi potremmo forse sostenere l'assunto nostro. Imperciocchè il diritto che noi difendiamo all'elettore

non è, se si riflette, che il diritto ad una pronunzia materiale, onde non potrebbe controverterlo, chi sostenesse che la legge non prescrive altro che una pronunzia siffatta. Noi sostenghiamo che l'elettore ha diritto di farsi pronunziare o dal Presidente o dal Segretario del Seggio i resultati del primo squittinio, nell' atto ch' ei sta per devenire alla seconda votazione, dunque, potremmo dire, ciò che noi sostenghiamo, trova fondamento nella lettera della legge, intesa anco come voi la volete intendere. Ma ben sentiamo l'obietto che ci potrebbe essere fatto. Ci direbbero: la pronunzia prescritta dalla legge è *una sola*, da farsi al termine dello spoglio delle schede; fatta questa, niun' altra deve farne il Presidente, e quindi il pretendere una seconda o ulteriore pronunzia, quantunque fatta a voce bassa e senza incomodo del petto del Presidente o del Segretario, sarebbe un troppo pretendere. Questo obietto a dir vero ci sgomenta, e ci fa sentire il bisogno di non accettare la parola in discorso nel suo significato primitivo soltanto, e di mostrare in qual altro significato essa si appalesi nel caso usata dalla legge.

La parola *pronunziare* si usa generalmente anco nel senso di *pubblicare*, nè ciò avvien punto per un abuso. Vedasi la Crusca, cerchisi il nostro stile forense e se ne avrà certezza. Quindi nulla impedisce che si tenga per fermo che la legge nostra dicendo *pronunzia* abbia inteso dire *pubblicazione*. La lettera dunque di lei permette di credere che volontà del Legislatore fu che si facesser pubblici i resultati del primo squittinio. Ora se il Legislatore comandò la pubblicità, perchè dovrem noi credere ch' egli intendesse d' una pubblicità fugace in certo modo, e che non assicura i vantaggi della pubblicità? D' altra parte a tal pubblicità da lui prescritta, non ha esso posto espressamente limite alcuno nè di modo nè di tempo: debbe dunque credersi che la volesse totale, permanente;

tanto più che a farla tale egli provvide al mezzo nei documenti che volle formati degli atti delle adunanze elettorali.

Che poi il comando da noi sostenuto conspiri efficacemente colle altre prescrizioni della legge nostra ai fini di lei (che è la seconda delle condizioni sopra indicate) crediamo che dopo le cose già dette non voglia da noi lunga dimostrazione. Il fine ultimo della legge nostra fu, per quanto ci sembra, di procacciare ponderate elezioni di cui gli elettori il più possibile fossero paghi. A questo fine essa scelse per mezzo il far successivamente due squittinii, in ambedue i quali rimanesse libera la scelta negli elettori, ma che non producessero effetto senza un determinato concorso di voti, facilitando l'effetto del secondo col far conoscere agli elettori i resultati del primo. Questo mezzo fu fine alla disposizione che volle fatto alla presenza degli elettori lo spoglio delle schede e pronunziato il resultato dello squittinio. Ora certamente la cognizione di quel resultato dalla legge voluta si otterrebbe più sicuramente e più agevolmente se ai mezzi di acquistarla, consistenti nella assistenza con carta penna e calamaio ad un lungo spoglio, o nella presenza ad una fugace pronunzia, si aggiungesse quello da noi sostenuto.

Che la cosa, che noi sostenghiamo comandata, non incontri alcun divieto nè esplicito nè implicito nella legge, non v'è luogo a dimostrarlo, imperciocchè non v'è cosa che di tal divieto presenti neppure un'ombra.

Inconvenienti, se discretamente si guardi, non ve ne hanno di nessuna specie e neppur minimi. Quanto a noi non abbiam saputo immaginarne. Invero abbiamo udito da taluno accennare come inconveniente possibile, la perdita di tempo a cui si anderebbe incontro se ogni elettore pretendesse la comunicazione da noi sostenuta. Ma tal comunicazione, ancorchè voluta da tutti, non porterebbe alcuna perdita di tempo valuta-

bile; infatti ella è cosa d'un istante, e che il Presidente o il Segretario, i quali hanno a memoria i resultati, posson eseguire nel tempo medesimo che il Presidente esamina il biglietto d'ingresso dell'elettore e gli porge la scheda; oltreacciò essa non può esser chiesta che da pochi, perchè pochi son in caso di sentirne il bisogno, e quei pochi che hanno attinto la notizia bramata alla fonte autentica ne fanno cessare il bisogno per molti; infine, quando tale inconveniente vi fosse, la legge non vieta ch'esso s'eviti con un mezzo scevro al tutto d'inconvenienti, qual sarebbe lo scrivere o lo stampare quei resultati ed affiggerli nei luoghi pubblici o nel locale della elezione.

Nè manca l'ultima delle condizioni sopra espresse: infatti, ritenendo che la legge contenga il comando da noi voluto, che facciam noi? Rendiamo più attivo, più utile l'ufficio dei Seggi elettorali, senza dar loro un carico, non dirò esorbitante, ma neppure sensibilmente più grave di quello ch'essi si avrebbero senza il detto comando. E mentre il loro carico non vien fatto più grave, l'utilità pei singoli elettori e quindi anco pel pubblico si fa, per poco non dissi immensamente, maggiore. Gli elettori trovando facilità, agevolezze a valersi a loro senno del loro diritto e non difficoltà non inciampi, non lo troverebbero sterile di soddisfazioni, come par che avvenga tra noi. Rendendosi più facile l'elezione al secondo squittinio, più spesso si eviterebbe la trista necessità di ricorrere al terzo, il quale potrebbe produrre piuttosto una rappresentanza imposta da pochi, che scelta da molti. Oltracciò si completerebbe il mandato letteralmente incompleto di una Magistratura importante, per renderlo così più corrispondente al suo istituto. Ora, chi avrà scrupolo di farlo, anzi chi non si crederà in dovere di farlo quando cotesto mandato apparisca nelle sue parole insufficiente, e lasci così agevolezza non a compir meglio l'ufficio ma ad abusarne?

Non mancano dunque nel caso nostro le cinque condizioni, dalle quali abbiam fatto resultare la nostra prima argomentazione. Ci giova ora venire all'applicazione della seconda, la quale mostrerà anco quell'agevolezza di abuso di che abbiam fatto cenno.

La comunicazione di che si questiona, richiesta ch'essa fosse da alcun elettore per esercitare ponderatamente il suo diritto elettorale, non poteva esser cosa indifferente pel Legislatore, non poteva da lui venire abbandonata al capriccio di un Seggio elettorale, Magistratura umana anco questa, e quindi composta di membri soggetti ad esser dominati da capricci. Il Legislatore non potendo aver per indifferente cotesta cosa, dovè cercare s'ella fosse o un bene o un male; se l'avesse ravvisata per un male l'avrebbe vietata, ciò che non ha fatto; la ravvisò dunque per un bene e implicitamente la comandò. Che non potesse averla per indifferente e così rilasciarla al capriccio dei Seggi elettorali ne persuadono le conseguenze assurde in qualche modo che ne deriverebbero. Tali conseguenze sono: 1.° Che si porrebbe un'odiosa diseguaglianza di condizioni tra'cittadini in un luogo ed in un momento in cui sono essi per legge, come devono essere, del tutto eguali; 2.° Che i Seggi elettorali troverebbero nella legge un'agevolezza a servire o a favorire gl'interessi di un individuo o di un partito, mentre il Legislatore volle che servissero e favorissero il pubblico unicamente. Ognun tosto s'accorge come s'avveri la prima di queste conseguenze. Giusta l'opinione che noi combattiamo, la comunicazione in discorso non sarebbe dalla legge nè prescritta nè vietata, onde i Seggi elettorali potrebbero concederla ora, rifiutarla poi, concederla al tale, rifiutarla al tal altro. Le simpatie e le antipatie, le amicizie o le inimicizie motiverebbero le decisioni dei Seggi in questo proposito, ed un elettore vedrebbe accolta la sua dimanda con un grazioso sorriso e premurosamente sarebbe soddisfatto, mentre

un altro udirebbe rispondersi rigidamente: « La comunicazione ch'ella chiede fu fatta ieri, — doveva assistervi, — la legge non prescrive altro ». Ora una cotal diseguaglianza sarebbe ella tollerabile in quell'atto in quel luogo? Parmi di no. Pure la legge, intesa quale noi non la vogliamo intendere, non la vieterebbe, e così darebbe luogo non solo a cose contrarie al suo spirito generale, ma altresì a cose che potrebbero esser semi di gelosia, di discordie, di conflitti. Ella sarebbe invero molto improvvida se da un lato svegliasse colle sue disposizioni un sentimento così facile ad esaltarsi quale è quello della eguaglianza umana, e dall'altro contemporaneamente lasciasse libero ad un suo Mandatario l'offenderlo impunemente in un modo sì irritante.

La seconda conseguenza non è meno evidente. Una via abbiamo detto, sarebbe stata lasciata aperta ai Seggi elettorali di abusare della loro posizione per influire nei resultati delle elezioni. Ed ecco qual sarebbe tal via. L'ora della pronunzia o pubblicazione del resultato del primo squittinio non è fissata dalla legge; solo è fissato che non possa mai farsi prima delle tre pomeridiane. Ora, il Seggio che vuole abusare, senza offender la lettera della legge, del suo potere, e a cui non piaccia per qualche suo fine una pubblicazione vera ed effettiva, la ritarderà a piacer suo, aspettando per farla che gli elettori affamati o tediati siansene partiti tutti, o che ne sian rimasti soltanto pochi e buoni a'suoi fini. Ciò avvenendo, i risultati dello squittinio non si potranno sapere se niuno assistè costantemente con penna, carta e calamaio allo spoglio delle schede o ebbe pazienza di aspettare la pronunzia, o si potranno saper male se solo pochi aspettarono e con tristi fini. E si noti che il Presidente può anco vietare agl'inservienti alla funzione di parlare e farsi essi così i banditori dei risultati, perchè costoro son dipendenti da lui e in cosa d'uffizio debbono certamente obbedirlo; nè potrà egli esser rimproverato di cotesto divieto, se a

giustificarsi gli basterà il dire che la legge non lo ha vietato. Così il Seggio, senza prendervi una parte che gli si possa rimproverare, avrebbe facilitato un'insidia al pubblico, e assicuratone in qualche modo l'effetto. Imperciocchè, come si regolerà l'indomani l'elettore dabbene e che nulla sospetta? Se ne starà alle voci, che qualche intrigante, prevalendosi della comune ignoranza, avrà fatto circolare, e si troverà così con rammarico a dover abbandonare il pensiero di votar di nuovo per colui ch'ei giudicava ottimo, e cui, persistendo nel primo voto, avrebbe forse potuto far prevalere, ed invece contribuirà a far trionfare uno di cui avrebbe ben volentieri fatto a meno, e che otterrà il premio dei suoi intrighi.

No, a fronte di queste due conseguenze, che il Legislatore non può non aver prevedute, non è concesso il credere ch'egli avesse per indifferente la comunicazione di che si tratta. Per crederlo bisognerebbe giudicare il Legislatore o cieco ed improvvido, o disonesto: cieco ed improvvido, perchè non le vedesse; disonesto, perchè le vedesse e pur le volesse sperando di farne suo pro all'occorrenza. Ora, il cittadino, interpretando la legge, deve principalmente far omaggio al Legislatore, ritenendolo fornito di quelle due doti che sono provvidità ed onestà, senza delle quali l'autorità morale dei suoi placiti si dileguerebbe. Per tanto noi a buon diritto abbiam detto che nel caso nostro non vi potè essere indifferenza del Legislatore, e poichè non vi fu divieto, è da ritenersi che vi fosse comando, il quale implicitamente venisse espresso con queste parole dell'Art. 79 già citato: « Il Presidente pronunzia il resultato dello squittinio ».

Crediamo quì di aver compita l'assunta dimostrazione, ma prima di posar la penna vogliamo avvertir qualche cosa intorno al contegno dei Seggi elettorali che per avventura abbracciassero in parte l'opinione da noi combattuta. Diciamo in parte, perchè non sappiamo indurci a credere che alcuna

di siffatte Magistrature sia mai per ritenere la comunicazione in discorso come cosa rilasciata in tutto al *suo capriccio*, e cui essa possa del tutto a seconda delle simpatie o antipatie concedere o rifiutare. Ciò credendo, ben sentiamo che bruttamente le oltraggeremmo. Bensì crediamo possibile che alcuna tra esse non trovando nella legge un comando espresso in proposito, e sentendo in genere la convenienza del concedere, ne ritenga il giudizio affidato all'*arbitrio* dei Seggi elettorali, o sia (abbandonando ai libri degli antichi legisti una voce cui le aberrazioni di tempi infelici hanno renduta odiosa ed infame) a ciò che i moderni usan chiamare *potere discrezionale*. Il quale differisce dal *capriccio* pel dovere a cui soggiace di governarsi con un motivo ragionevole e che non contrasti alla legge. Ora, i Seggi che opinassero di possedere *tale arbitrio* o *potere discrezionale*, dovranno, s'io non m'inganno, nell'esercitarlo regolarsi molto cautamente, se vogliono evitare che i loro modi prendano un'odiosa sembianza, e se preme loro che altri non creda aver essi accettata la infame, e per quanto io credo, tuttora giacente, eredità lasciata dai defunti Magistrati di Polizia. Al quale oggetto, che per uomini di cuore non è meno importante di quello di evitare una illegalità di niuna conseguenza, essi, se savii saranno, non ometteranno di esprimere, nelle ris[illegible] luzioni che avvenisse loro di pronunziare rejettive d[illegible] mande degli elettori in proposito, i motivi rag[illegible] li indussero ad usare in quel senso *del potere* onde si crederono investiti dalla legge. Ed o[illegible] agevolmente, che siffatta espressione non sa[illegible] — Noi abbiam fatto così, perchè la leg[illegible] far così, — ma sibbene e soltanto il dire[illegible] fatto perchè la legge ha rilasciato a noi singoli casi convenga o no il farlo, e n[illegible] abbiam giudicato che convenisse, perch[illegible]

facendo e dando ragione del loro operato, essi si mostreranno degni dell'ufficio popolare a cui son chiamati; in caso diverso, se non commetteranno una illegalità, peccheranno sconciamente di scortesia, e giudicati alla loro volta dal pubblico, si dirà che la effimera potestà onde furon investiti, per quanto tenue, diede loro alla testa, e, gocciolino com'ell'era, li indusse tosto a pronunziare nell'ebrezza il famoso,

Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.

Un'altra avvertenza abbiam da fare, la quale dirigiamo agli elettori. Essi, i quali coi loro voti contribuiscono alla formazione dei Seggi elettorali definitivi, dovrebbero curarsi di ciò in modo particolare, non dandosi a credere che sia al tutto cosa di poco momento. Un Seggio elettorale, comunque composto, a fronte di un collegio vigile e pronto alla difesa dei suoi diritti, a dir vero, poco o punto può nuocere. Esso è per altro un tribunale chiamato a decidere tosto e inappellabilmente intorno agli emergenti delle operazioni elettorali, e, se non altro nell'interesse della pubblica quiete, molto importa che le sue decisioni siano al possibile savie, giuste ed eque. Quindi ognuno deve intender la necessità di comporlo di persone le quali sian capaci di sostenere una ... che può sembrare leggiera, ma invero non è da tutti ... E tale non è non tanto per la scienza, che trat... plicare e d'interpretare una legge essa richiede, ... forza e la indipendenza del carattere di che ... zzo alle passioni tra cui si trova. Cerchino ... i di comporre cotesti Seggi e d'uomini ca... giustamente intorno ai diritti, e principal... lontani dal far come le pecore, che dove ... anno. Così il loro contegno e le loro riso... prontate di giustizia e di equità, e si evi-

teranno scandalose collisioni che turbino la quiete cogitabonda e solenne in mezzo alla quale dovrebber farsi le elezioni.

E quì cessiamo dichiarando che queste poche e semplici parole abbiam dette non a mostra di ingegno, nè a ostentazion di dottrina, che troppo ben conosciamo come esse valer possano solo e a porre a nudo la pochezza del primo ed a certificare l'assenza totale della seconda, ma bensì e soltanto per dare un cenno che anco noi nella piccolezza ed oscurità nostra molto ci curiamo, e forse qualche poco pur c'intendiamo di libertà.

Firenze, li 23 *Giugno* 1848

Anton Vincenzio Del Chiaro.